

zioni adottate nella seduta di quest'oggi dalla Giunta per le elezioni rispetto alle due elezioni contestate dei collegi di Pordenone e di Crema. »

Si comincerà a dar lettura delle deliberazioni che si riferiscono al collegio di Pordenone.

**CALVINO, segretario. (Legge)**

« La Giunta, udito il rapporto sull'elezione del collegio di Pordenone, numero 472, fatto in seduta pubblica dal deputato Morini ;

« Ritenuto non esservi protesta di sorta contro la elezione del professore Gustavo Bucchia, seguita nel collegio di Pordenone il 23 maggio 1869 ;

« Ritenuto che, sebbene concorrano nel Bucchia tutti i requisiti richiesti dallo Statuto e dalla legge elettorale, sarebbe constatato indubbiamente in atti essere egli professore ordinario di architettura civile idraulica e stradale nella Università di Padova, non percepisce però lo stipendio per prestare egli, con permesso provvisorio del ministro per la pubblica istruzione, l'opera sua nella costruzione della ferrovia del litorale occidentale ligure ;

« Ritenuto che, accertata nel Bucchia la qualità di professore, ne segue essere la di lui elezione nulla a mente dell'articolo 100, ultimo alinea della legge elettorale, presentandosi, in qualsiasi ipotesi, completo il numero dei professori impiegati che siedono attualmente nella Camera, e che ne fanno parte da epoca anteriore alla elezione del professore Bucchia ;

« Conchiude a voti unanimi per l'annullamento della elezione del collegio di Pordenone nella persona del professore Gustavo Bucchia. »

**PRESIDENTE.** Si prende atto delle conclusioni della Giunta per l'annullamento di quest'elezione, ed è quindi dichiarato vacante il collegio di Pordenone.

Ora si darà lettura delle deliberazioni della Giunta in data d'oggi, relative all'elezione del collegio di Crema.

**CALVINO, segretario. (Legge)**

« La Giunta,

« Udito in seduta pubblica il rapporto del relatore deputato Ara,

« Ritieni prima di tutto che le operazioni, di cui nei verbali del collegio di Crema, non importino nullità della nomina del deputato nella persona del cavaliere avvocato Luigi Griffini ;

« Infatti consiste la prima eccezione in che sei schede contestate nella seconda sezione del collegio non siano state vidimate da alcun membro di quell'ufficio, contro il disposto dell'articolo 85 della legge elettorale 17 dicembre 1860 ;

« Considerando ad un tale riguardo che le schede in numero di sei contestate furono riconosciute *identiche* dal presidente della terza sezione in unione agli altri tre presidenti della sezione principale definitiva, e quindi vidimate, ed unite al verbale di nomina ;

« Considerando che di queste sei schede tre erano state dall'ufficio della terza sezione attribuite al Griffi-

ni, e delle altre tre annullate, una deve attribuirsi al Griffini, e le altre due deggiono darsi a Cantù, perchè aventi sufficiente indicazione ;

« Considerando, che non essendovi dissenso circa il numero delle schede, le medesime anche attribuendole in numero di sei al Cantù, accrescendo di soli tre voti il numero dei voti in suo favore, non avrebbe la prevalenza sul suo competitore ;

« La Giunta riconosce insussistente la prima eccezione.

« Consiste la seconda eccezione in che non siano state dagli uffici delle sezioni accordate al Cantù alcune schede, le quali in numero di tre vennero, come contestate, unite al verbale nella prima sezione, di 24 nella seconda, di 6 nella terza, e di 9 nella quarta ;

« Considerando al riguardo, che realmente le schede contestate contengono sufficiente indicazione del nome del candidato, e per conseguenza devono attribuirsi al Cantù 19 voti che erano stati annullati dall'ufficio della seconda sezione, due al Cantù ed uno al Griffini nella terza, ed uno si deve aggiungere al Cantù riguardo alle schede numero 3 contestate nella sezione prima, di cui se ne attribuivano due al Griffini, e numero 4 nella sezione quarta allo stesso Cantù.

« Considerando, che aggiungendosi tutti i voti suddetti in numero di 26 in favore del Cantù, questi ne avrebbe numero 376, quando invece al cavaliere Luigi Griffini aggiungendo un voto, ne avrebbe 430 e così 54 voti di più, e conseguentemente tale risultanza non variando lo stato delle cose, la Giunta riconosce insussistente anche una tale eccezione.

« Ritieni in secondo luogo la Giunta, che le tre proteste state presentate in data delli 8, 9 e 15 scorso mese di giugno non possano invalidare l'elezione di cui si tratta.

« Infatti, anche non tenendo conto del difetto di legalizzazione delle firme degli elettori, che fecero le tre proteste suddette contro il disposto dell'articolo 13 del regolamento, giova avvertire che la protesta dell'8 giugno, firmata da 12 elettori, è unicamente fondata alla circolare del sotto-prefetto ai sindaci, unita a tale protesta ;

« Quella circolare certamente non doveva farsi dal sotto-prefetto di Crema. Qualsiasi le opinioni politiche del signor Cantù, esse sono talmente note, che mentre non faceva d'uopo di metterle in evidenza agli elettori, non potevano da un'autorità costituita venire stigmatizzate ;

« La Giunta è concorde nel volere che sia esclusa dalle elezioni l'intrusione governativa.

« Il Governo può proclamare altamente i suoi principii, propugnarli, ma non combattere i suoi avversari politici per mezzo di agenti, od impiegati da lui dipendenti.

« È un pessimo precedente quello di fare una specie di pressione morale con circolare sui sindaci, i quali, in